

Pubblicato il 19/04/2021

N. 04544/2021 REG.PROV.COLL.

N. 06861/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6861 del 2020, proposto da ***** , rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Malinconico e Gabriele La Malfa Ribolla, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

***** , rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Corda, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 3 giugno 2020, che ha nominato il dott. ***** Presidente di Sezione civile del Tribunale di Sassari, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;
- del decreto di nomina adottato dal Ministero della Giustizia il 24 giugno 2020, che dispone il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al Dott. ***** e la destinazione del medesimo al Tribunale di Sassari, con funzione di Presidente di Sezione civile;
- di ogni parere e atto di concerto interno ai citati procedimenti di nomina e conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia con il CSM e di *****;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza del giorno 14 aprile 2021, i difensori delle parti, in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 4 D.L. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l'art. 25 D.L. 137/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con bando n. 17155 del 25 ottobre 2018 il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ha avviato la procedura per l'assegnazione dell'incarico di Presidente di Sezione civile del Tribunale di Sassari, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

Hanno presentato domanda la ricorrente dott.ssa *****, magistrato di settima valutazione di professionalità, e il controinteressato dott. *****, magistrato di sesta valutazione di professionalità, entrambi giudici presso il Tribunale di Sassari.

La V Commissione, con due voti in favore della dott.ssa *****, due voti in favore del dott. ***** e due astensioni, ha sottoposto al *Plenum*, le due distinte e alternative proposte di nomina.

Il *Plenum* del 3 giugno 2020 ha deliberato l'assegnazione dell'incarico al dott. *****, con una votazione di 9 a 8, con l'astensione di 7 componenti.

La ricorrente ha impugnato i suddetti atti ravvisando, nella proposta a favore del dott. ***** (Proposta A), una serie di inesattezze in punto di fatto nonché, nella delibera del *Plenum*, un palese difetto di istruttoria in quanto sarebbe stata ignorata la situazione di incompatibilità tra il dott. ***** e la coniuge, giudice presso la Corte d'Appello di Sassari, e sarebbe stato dato rilievo ad una vicenda disciplinare per la quale la dott.ssa ***** è stata assolta da ogni addebito.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 15 lett. a, 15 lett. b, 25, 26 e 27 della circolare P-14858 del 29 luglio 2015 del CSM; eccesso di potere per errata applicazione degli indicatori specifici; difetto di istruttoria, disparità di trattamento, perplessità, difetto di motivazione.

La comparazione fra i due magistrati sarebbe illegittima in quanto, in violazione del criterio che impone di valorizzare gli indicatori specifici, avrebbe attribuito preminenza all'esperienza maturata dal dott. ***** in sede penale che, invece, sarebbe dovuta essere del tutto irrilevante per il conferimento di un incarico in sede civile; in tale settore il dott. ***** avrebbe svolto, per destinazione tabellare, solamente il ruolo di giudice fallimentare. Viceversa la ricorrente ha svolto per 10 anni la funzione di coordinatrice presso la I sezione civile esercitando tutte le attività proprie dell'Ufficio. Inoltre nella Proposta A si afferma che il dott. ***** ha svolto

le funzioni di Vicario del Presidente, figura che, invece, richiede un provvedimento del Presidente del Tribunale nel caso di specie mancante. Al contrario il Presidente del Tribunale, con decreto del 30 settembre 2002, proprio a seguito della vacanza del Presidente di sezione dott. Pucci, avrebbe nominato la dott.ssa ***** coordinatore dei servizi e del lavoro tra i giudici.

II) Violazione dei criteri generali; violazione e falsa applicazione degli artt. 8 lett. a, 8 lett. b, 9 lett. b, 15, 25, 26 e 27, della circolare P-14858 del 28 luglio 2015; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, carenza di motivazione e dei presupposti nella valutazione del merito; violazione dell'art. 11 comma 2 D.Lgs. 160/2006; eccesso di potere per violazione dell'art. 4 della circolare P-14858.

Non sarebbe stata adeguatamente valutata l'anzianità di servizio nel senso che l'analisi delle esperienze giudiziarie e ordinamentali della ricorrente dimostrerebbe che la dott.ssa ***** ha acquisito maggiori e più prolungate esperienze organizzative ed abilità direttive; gli atti impugnati sarebbero carenti anche nella valutazione del merito.

III) Eccesso di potere; travisamento di fatto e inesistenza dei presupposti con riguardo all'informatizzazione del ruolo fallimentare.

Il provvedimento impugnato, con particolare enfasi, attribuisce al dott. ***** una specifica competenza e attitudine all'uso dei mezzi informatici che si sarebbe concretata "in un particolare impegno per la completa informatizzazione del ruolo fallimentare" laddove, invece, risulterebbe che il dott. *****, con provvedimento del 7 gennaio 2015, ha disposto che i soggetti obbligati per legge ad inviare atti telematici producessero, nel termine perentorio di 24 ore dall'invio, la copia cartacea degli stessi, sulla quale la cancelleria avrebbe dovuto apporre il visto di conformità all'originale informatico e poi trasmettere il tutto al Giudice Delegato; inoltre è stato imposto che tale copia cartacea dovesse essere redatta in modo da lasciare spazio al provvedimento del giudice delegato – da redigere rigorosamente in forma cartacea

– con onere per la cancelleria di segnalare al G.E. coloro che non avessero rispettato tali regole. Ciò denoterebbe una prassi esattamente contraria alla “completa informatizzazione del ruolo fallimentare”.

IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 della circolare P-14858 del 29 luglio 2015 con riferimento all’art. 19 comma 4 dell’Ordinamento giudiziario; incompatibilità con la coniuge componente della Corte d’appello di Sassari.

Il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto non menzionerebbe e non avrebbe valutato la situazione di incompatibilità derivante dalla presenza della coniuge del controinteressato, dott.ssa *****, quale giudice civile presso la Corte d’appello civile di Sassari; le decisioni della Sezione retta dal dott. ***** saranno scrutinate in sede d’appello dall’Ufficio giudiziario di cui è componente la moglie con conseguenze sul principio di serenità e imparzialità nell’esercizio delle funzioni giudicanti, in violazione dell’art. 19, comma 4, del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario). Gli atti del procedimento non darebbero conto della potenziale incompatibilità né risulterebbe che il dott. ***** abbia dichiarato alcunché in proposito.

V) Sulla sentenza disciplinare: violazione degli artt. 2, 3, 24 e 11 cost., dell’art. 4 protocollo 4 CEDU; difetto di istruttoria e di motivazione; manifesto travisamento di fatto ed erroneità dei presupposti; contraddittorietà dell’azione amministrativa.

Indebito rilievo sarebbe stato dato ad un procedimento disciplinare che ha riguardato la ricorrente e che si è concluso con pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste e per scarsa rilevanza. Lo spazio interpretativo che l’art. 37 della Circolare riserva al CSM non consentirebbe di trarre conclusioni diametralmente opposte all’esito disciplinare.

Le amministrazioni intimare si sono costituite in giudizio per resistere al gravame.

Si è, altresì, costituito il controinteressato dott. *****, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 6290 del 9 ottobre 2020 è stata fissata l'udienza per la trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., in vista della quale la ricorrente e il controinteressato hanno depositato memorie conclusive.

All'udienza del 14 aprile 2021, sentiti i difensori presenti in collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Deve premettersi una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento applicabile alla fattispecie.

Il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari è disciplinato dal D.Lgs. 160/2006 e dal “Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria” (“TU” o “Circolare”) adottato dal CSM nella seduta del 28 luglio 2015. Nella materia del conferimento degli uffici giudiziari direttivi e semidirettivi, gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 160/06 individuano espressamente sia le funzioni del magistrato sia l'*iter* procedimentale di valutazione della professionalità sulla base del servizio prestato – o meglio, dell'attività giudiziaria svolta - da eseguirsi sulla base di criteri (capacità, laboriosità, diligenza ed impegno) definiti dalla stessa disposizione normativa primaria e la cui specificazione è stata demandata al Consiglio Superiore della Magistratura.

La normativa primaria prevede, altresì, che, ai fini del conferimento delle funzioni semidirettive, assumano rilevanza e siano specificamente valutate, ex art. 12, commi 10 ed 11, le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati, nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzia l'attitudine direttiva.

Secondo la richiamata normativa, per il conferimento di tali incarichi assumono rilevanza il parametro delle “attitudini” e quello del “merito”, che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.

In particolare, il parametro delle attitudini viene definito all'art. 12, comma 12, D.Lgs. 160/2006, ai sensi del quale l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

Il profilo del merito investe, invece, la verifica dell'attività, anche giudiziaria, svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, come definiti dall'art. 11 D.Lgs. 160/2006.

Integrativa della normativa primaria è, come detto, quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura contenuta nella Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, "Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria".

E' stato chiarito da consolidata giurisprudenza che il TU, difettando la clausola legislativa a regolamentare e riguardando comunque una materia riservata alla legge (art. 108, comma 1, Cost.), non costituisce un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del CSM a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione, o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge, vale a dire si tratta soltanto di una delibera che vincola in via generale la futura attività discrezionale dell'organo di governo autonomo (in termini, tra le più recenti: Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2020, nn. 1448 e 1450; id. 7 febbraio 2020, n. 976; id. 22 gennaio 2020, n. 524; id. 9

gennaio 2020, nn. 192 e 195; id. 7 gennaio 2020, nn. 71 e 84; id. 2 gennaio 2020, nn. 8 e 9; id. 2 agosto 2019, n. 5492).

Di conseguenza il TU non reca norme, cioè regole di diritto, ma pone criteri per un futuro e coerente esercizio della discrezionalità valutativa dell'organo di governo autonomo: sicché un successivo contrasto con le sue previsioni non concretizza una violazione di precetti, ma un discostamento da quei criteri che, per la pari ordinazione dell'atto e il carattere astratto del primo, va di volta in volta giustificato e seriamente motivato. Ove ciò non avvenga, si manifesta un uso indebito e distorto di quel potere valutativo, vale a dire ricorre un eventuale vizio di eccesso di potere, non già di violazione di legge.

In ipotesi di denunciato contrasto con il TU, dunque, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo deve vagliare se in concreto siano stati e adeguatamente dimostrati esistenti i detti presupposti per derogarvi. Al tempo stesso, ove si rilevi che una previsione del TU si pone in contrasto con la legge, va senz'altro ritenuta priva di effetti e non applicata dal giudice, quand'anche non espressamente impugnata (Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2020, n. 3213).

Ciò chiarito, il TU ha stabilito, quanto alla valutazione del merito, che la stessa debba avvenire sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale e ha disciplinato in maniera estremamente puntuale l'apprezzamento del requisito dell'attitudine.

In relazione alle attitudini il Testo unico distingue due categorie di indicatori utili alla valutazione individuale e comparativa dei magistrati: gli indicatori "generali", di cui agli artt. 6 ss. (Sezione I, Capo I, Parte II), e gli indicatori "specifici", previsti dagli artt. 14 ss. (Sezione II del medesimo Capo).

Ai fini della valutazione comparativa delle attitudini, l'art. 26 stabilisce che il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, e precisa come «nell'ambito di tale valutazione, speciale rilievo è attribuito agli indicatori individuati

negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio» (cfr. art. 26, comma 3), e cioè agli indicatori specifici.

Con riguardo ai criteri di valutazione per il conferimento di uffici semidirettivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, l'art. 27 del Testo unico stabilisce che «hanno speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui agli articoli 15 e 16, e tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire».

Fra gli indicatori richiamati dall'art. 27, si riferiscono agli incarichi per gli uffici semidirettivi di primo grado quelli di cui all'art. 15 TU, tra i quali «le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione» (art. 15, lett. a); «le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire ... nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9» (art. 15, lett. b);

Gli indicatori specifici, dunque, si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso. Scopo della relativa previsione è quello di “individuare esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle determinate funzioni”, in un'ottica volta evidentemente a “valorizzare la discrezionalità del Consiglio Superiore nell'adozione di scelte che siano opportunamente calibrate in ragione delle necessità degli uffici” (pag. 5 della relazione introduttiva).

L'art. 12, comma 10, D.Lgs. 160/2006, come modificato dall'art. 2, comma 3, L. 111/2007, prevede espressamente che, ai fini del conferimento delle funzioni semidirettive di primo e di secondo grado, occorre tenere conto degli “elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5”.

L'art. 25 TU indica, quale finalità del giudizio comparativo, quella individuare il miglior candidato da preporre all'ufficio.

Per ciò che concerne l'anzianità, esclusa la sua rilevanza quale autonomo parametro di valutazione ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 192, comma 4, R.D. 12/41, l'art. 24, comma 3, TU prevede che, nel caso in cui la valutazione comparativa fra due o più aspiranti al medesimo incarico si concluda con giudizio di equivalenza dei rispettivi profili professionali, sia dato rilievo alla maggiore anzianità nel ruolo della magistratura.

Infine, per quanto in questa sede di interesse, l'art. 37 TU stabilisce che «1. Le decisioni adottate dalla Sezione Disciplinare nei confronti degli aspiranti sono comunque oggetto di valutazione. 2. Le condanne disciplinari sono di regola preclusive al conferimento dell'ufficio in caso di irrogazione della sanzione della perdita dell'anzianità oppure nell'ipotesi di condanna alla censura per fatti commessi nell'ultimo decennio».

3. Appare utile anche rammentare che la giurisprudenza, da tempo, fa conseguire dall'ampissima discrezionalità di cui il CSM gode nel valutare i requisiti attitudinali dei magistrati al fine del conferimento di posti direttivi e semidirettivi, quale insopprimibile garanzia della effettiva scrutinabilità delle relative delibere in sede di giudizio di legittimità, la necessità che tali atti manifestino che l'Organo di autogoverno abbia attentamente esaminato e valutato tutti gli elementi rilevanti del *curriculum* di ciascun candidato (cfr. *ex multis*: Cons. Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 607).

Infatti, proprio perché i provvedimenti di nomina dei magistrati a incarichi direttivi adottati dal Consiglio sono espressione di un'ampia valutazione discrezionale, e sono sindacabili in sede di legittimità solo ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà (Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5835; id. 4 gennaio 2019, n. 97), gli atti di conferimento non necessitano di una motivazione

particolarmente estesa, purché da essa emergano, ancorché in modo sintetico, ma chiaro, esplicito e coerente, le ragioni in base alle quali l'organo deliberante, procedendo all'apprezzamento complessivo dei candidati, si sia convinto circa la preferenza da attribuire ad un candidato rispetto agli altri (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 26 maggio 2020, n. 5532; Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2098).

Dunque, la scelta del candidato più idoneo ai fini del conferimento dei predetti uffici, da formularsi in un'ottica comparativa, non può che essere ancorata ai profili qualitativi e agli elementi significativi dell'idoneità all'espletamento delle funzioni e deve trovare fondamento nei percorsi professionali dei candidati come attestati dagli elementi ricavabili dalle previste fonti di conoscenza e di valutazione; le capacità espresse devono essere riguardate come indicatori di attitudine in quanto sintomatiche della idoneità al conferimento dell'ufficio, mediante proiezione prognostica sulla base di un percorso argomentativo congruo e razionale, convincente quanto ad indicazione dei presupposti e conclusioni tratte in ordine alla misura della garanzia di idoneità, tramite indicazione degli elementi su cui si basa il giudizio di maggiore idoneità allo svolgimento dell'incarico, in relazione alla natura dello stesso.

Nel predetto processo di valutazione, la giurisprudenza amministrativa riconosce che l'eventuale minor scandaglio del percorso professionale del candidato che non risulti destinatario della proposta ovvero la minore enfasi nell'illustrazione dei suoi meriti non rivelano autonoma attitudine a far ritenere inficiato l'operato apprezzamento di tenore complessivo dell'organo di autogoverno, né, conseguentemente, sono idonei a condurre ad un giudizio di illegittimità degli esiti della relativa procedura (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 19 dicembre 2019, n. 14572).

Ciò che si chiede è, invece, che emergano le ragioni in base alle quali l'organo deliberante, procedendo all'apprezzamento complessivo dei candidati, si sia convinto circa la preferenza da attribuire a un candidato rispetto agli altri.

Con riguardo all'ambito di sindacabilità giurisdizionale degli atti del CSM, è utile ricordare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, le deliberazioni con cui l'Organo di autogoverno provvede in materia di conferimento di uffici direttivi ai magistrati, ancorché espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, non si sottraggono al sindacato giurisdizionale, quanto meno sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti e della congruità della motivazione nonché dell'accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 novembre 2019, n. 12928). La peculiare posizione costituzionale del CSM non esclude infatti la sottoposizione dei suoi atti a uno scrutinio di legittimità, che – pur soffermandosi esclusivamente sui profili sintomatici e senza in alcun modo impingere, neanche indirettamente, nel merito delle scelte dell'Organo di autogoverno – miri a individuarne i più gravi difetti (sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddizione, illogicità, che possono tutti concretizzare il vizio di eccesso di potere) (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 2018, n. 5696).

3. Alla luce delle riportate coordinate ermeneutiche, la prospettazione della ricorrente deve essere condivisa con riferimento a specifiche censure.

In considerazione della ragione più liquida, quindi, il Collegio ritiene di dover esaminare con precedenza il quarto e il quinto motivo.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce l'illegittimità della Proposta A della V Commissione, in favore del dott. *****, e l'illegittimità della delibera del *Plenum* di conferimento dell'incarico, laddove entrambe non valutano né danno conto della esistenza di una possibile causa di incompatibilità del dott. ***** dovuta alla presenza della di lui coniuge, dott.ssa *****, quale giudice civile presso la Corte d'appello civile di Sassari.

Il motivo è fondato.

Dalla disamina della Proposta A della V Commissione e della delibera del *Plenum* oggetto di impugnazione emerge *ictu oculi* che tale questione non è stata affrontata e non è stata neanche citata.

La difesa erariale si sofferma lungamente (oltre 7 pagine) sulle presunte ragioni per le quali non vi sarebbe l'incompatibilità, che ne avrebbe giustificato, a suo dire, l'omessa valutazione.

Il Collegio, tuttavia, osserva che già la sola mancata menzione della possibile incompatibilità di sede integra una omissione rilevante in punto di fatto che depone autonomamente per l'illegittimità degli atti impugnati. A ciò deve aggiungersi che all'assenza di valutazione della suddetta circostanza da parte del CSM non può certamente sopperire la profusione di argomentazioni in sede di difesa in giudizio, trattandosi di motivazione postuma del tutto inammissibile.

E' stato, invero, osservato che la questione dell'esistenza di una possibile causa di incompatibilità di sede del magistrato deve essere attentamente valutata dal CSM, poiché rientrante nelle attribuzioni dell'organo di governo autonomo della magistratura (art. 10 della legge istitutiva 24 marzo 1958, n. 195) ed è oggetto di un preciso dovere dichiarativo del magistrato interessato anche nelle procedure di assegnazione di uffici direttivi (Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2019, n. 97).

A questo proposito il Collegio rileva che la possibile causa di incompatibilità di sede non risulta dichiarata dal dott. ***** né nella domanda né nell'autorelazione (doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente).

La difesa erariale ha depositato, in data 3 ottobre 2020 (all. 1), unitamente alla memoria difensiva, copia del parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di Cagliari del 28 febbraio 2019 in cui si legge: "Situazioni di incompatibilità ex artt. 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario. Non sono presenti allo stato nell'Ufficio. Il coniuge, la Dott.ssa *****, svolge funzioni di giudice civile presso la Sezione Distaccata di Sassari della Corte di Appello di Cagliari".

Ha, inoltre, depositato copia di una dichiarazione in tal senso (all. 2) senza intestazione e senza numero di protocollo, che sarebbe stata resa dal dott. ***** in data 18 novembre 2018.

Sulla base di tali elementi la difesa erariale sostiene che “non corrisponda al vero la circostanza, sostenuta dalla ricorrente, secondo la quale il dott. ***** non avrebbe presentato, ai sensi dell’art. 48 della Circolare vigente in tema di incompatibilità, la dichiarazione afferente la potenziale situazione di incompatibilità ex art. 19 dell’Ordinamento giudiziario scaturente dalle funzioni svolte dalla moglie, *****, quale giudice presso la sezione civile della Sezione distaccata di Sassari della Corte di appello di Cagliari”. Afferma che il dott. ***** avrebbe presentato tale dichiarazione “in data 19 novembre 2018 e dunque contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto” e che il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Cagliari, nell’ambito del parere attitudinale specifico “ha esplicitamente preso atto della predetta dichiarazione” (pag. 23 della memoria).

Osserva il Collegio che, pur essendo innegabile che il Consiglio Giudiziario abbia quanto meno menzionato la possibile causa di incompatibilità, senza per la verità esprimere alcuna valutazione, non risulta che ciò sia avvenuto in forza di espressa dichiarazione dell’interessato.

D’altra parte, lo stesso dott. ***** non ha speso alcuna argomentazione nei suoi scritti difensivi sullo specifico profilo di censura, il quale risulta del tutto bypassato, né ha allegato egli stesso documentazione atta a comprovare di aver dichiarato la possibile causa di incompatibilità di sede.

Ciò posto il Collegio rileva che, in disparte la *quaestio facti* della avvenuta allegazione, da parte del dott. *****, della dichiarazione in parola, come già visto costituente un preciso dovere dichiarativo del magistrato interessato ai sensi dell’art. 48 TU, anche nelle procedure di assegnazione di uffici direttivi, è pacifico che la suddetta questione

non è stata né valutata dal CSM e neanche menzionata, il che connota di illegittimità gli atti impugnati, trattandosi di relevantissima omissione.

5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta che sia stato dato un rilievo eccessivo ad un procedimento disciplinare che l'ha riguardata, il quale tuttavia si è concluso con pronuncia di assoluzione, perché il fatto non sussiste e per scarsa rilevanza.

Dall'esame della documentazione versata in atti risulta che nella seduta del *Plenum* del 27 maggio 2020 vi è stata ampia discussione non tanto sulle due proposte proponenti dalla V Commissione quanto, piuttosto, sul fatto che nella proposta B a favore della dott.ssa ***** non fosse stata fatta menzione (e, quindi, non fosse stato oggetto di valutazione) del procedimento disciplinare da costei subito, per quanto risoltosi con una assoluzione ai sensi dell'art. 3 *bis* D.Lgs. 109/2006.

Dal verbale della seduta risulta che, ad esempio, il Procuratore Generale ha dichiarato di “essersi stupito che nella Proposta B non vi fosse alcun riferimento al procedimento disciplinare a carico della dott.ssa *****”.

La discussione, che ha visto una netta contrapposizione fra i sostenitori delle due proposte, di cui si ha piena contezza dal verbale della seduta, si è conclusa con una votazione con la quale il *Plenum* ha deciso di rinviare la Proposta B in V Commissione affinché venisse integrata con la valutazione sulla vicenda disciplinare. La decisione conclusiva, infatti, è stata adottata nella successiva seduta del 3 giugno 2020, sulla base delle due proposte - di cui solo la Proposta B integrata -, nel corso della quale, nel ritenere subvalente il profilo della dott.ssa ***** quanto alle “attitudini”, è stato attribuito notevole rilievo alla vicenda disciplinare conclusasi con l'assoluzione per insussistenza del fatto quanto a due capi di incolpazione e per “scarsa rilevanza” quanto all'ultimo capo riguardante, in punto di fatto, la mancata evasione di alcuni fascicoli assegnatili per effetto di un provvedimento di applicazione presso la Corte di Appello — Sezione immigrazione.

Tali essendo i fatti il Collegio ricorda che, secondo la giurisprudenza, perfino una violazione disciplinare accertata non è di per sé indice di un merito diminuito, ma, “attenendo al mancato rispetto di regole comportamentali specifiche della professione, incide sul substrato comune ad ogni valutazione rilevante, costituito, per l'appunto, dall'indipendenza e dal prestigio, così come percepiti all'esterno” (Cons. Stato, Sez. IV, 27 aprile 2015, n. 2132).

Nel caso di specie, l'enfaticizzazione della vicenda disciplinare (obiettivamente ritenuta in quella sede di scarso rilievo) da parte del CSM, al fine di motivare la subvalenza della dott.ssa *****, è tuttavia paradigmatica del manifesto sviamento, del travisamento di fatto e dell'erroneità dei presupposti su cui si fonda la decisione impugnata, nonché della contraddittorietà dell'azione amministrativa: vizi che integrano tutti i profili sintomatici dell'eccesso di potere.

Deve, invero, osservarsi che se legittimamente il *Plenum* ha ritenuto di dover valutare, quanto alla Proposta B, anche la vicenda disciplinare conclusasi con la sentenza della sezione disciplinare del CSM in data 12 luglio 2019 (vicenda peraltro ben nota al *Plenum*, avendo fatto parte del collegio giudicante, oltre al vice Presidente, 5 componenti, quattro dei quali hanno poi votato a favore del rinvio in Commissione della Proposta B), non altrettanto legittimamente ha ommesso di valutare e, prima ancora, di “rilevare”, quanto alla Proposta A, l'esistenza di una possibile causa di incompatibilità di sede per il dott. *****, che ne potesse minare l'indipendenza e l'imparzialità anche nella percezione esterna.

Tale omissione, come già detto, mina in radice l'intera valutazione comparativa, poiché effettuata sulla base di dati incompleti e perciò falsati, con evidente sbilanciamento dei “fatti” considerati, a vantaggio del dott. ***** e a tutto svantaggio della dott.ssa *****.

Conclusivamente, per quanto precede, assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, gli atti impugnati devono essere annullati.

Quale effetto conformativo il CSM dovrà rivalutare *ex novo* e per intero i profili degli unici due magistrati in competizione, accertandosi preventivamente che la situazione di possibile incompatibilità di sede sia stata ritualmente dichiarata dal dott. *****, dandone conto nel nuovo provvedimento e motivando in modo circostanziato ed esaustivo sulle ragioni della scelta che sarà effettuata, avuto riguardo a tutte le circostanze di fatto che vanno prese obbligatoriamente in considerazione ai fini dell'attribuzione dell'incarico semidirettivo per cui è causa.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, disponendo come da motivazione.

Condanna la parte resistente e la parte controinteressata a rifondere, in parti uguali, alla ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila) oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 4 D.L. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l'art. 25 D.L. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Laura Marzano

IL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO